



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia
Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia- Tel. 0815072801 Fax. 0815072850

E-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 11/2013

Il sottoscritto tenente di vascello (CP), capo del Circondario marittimo e comandante del porto di Ischia;

VISTI i decreti dirigenziali emessi dalla Regione Campania AGC Trasporti e Viabilità — Settore Demanio Marittimo e Porti n°23 del 25.03.2008 e n°47 del 12.06.2012 (*atto di revoca del dd. 141/2010*), con cui, stante la situazione di dissesto strutturale del "pontile Italia '90 n°2", si dispone l'interdizione totale dell'opera marittima in parola, vietandone l'utilizzo, lo stazionamento ed attracco a qualsiasi unità;

VISTO il decreto dirigenziale dalla **Regione Campania A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità — Settore Demanio Marittimo e Porti, n°75, in data 27.03.2013** (qui pervenuto via fax ed assunto a prot. n°02.01.16/4537 del 28.03.2013), con il quale "...considerato che è stato effettuato l'intervento di ripristino provvisorio della funzionalità del pontile "Italia '90 n°2" del porto di Ischia... (omissis)... ritenuto pertanto necessario di dovere, per l'effetto del ripristino, revocare il decreto 47/2012 e confermare il riutilizzo del pontile denominato Italia '90 (pontile n.2)...", viene formalmente decretata la revoca del decreto dirigenziale n°47/2012 del 12.06.2012 e dichiarato agibile il predetto pontile, per l'uso cui è destinato;

VISTA la nota prot. n°2013.0222970, in data 27.03.2013, della Regione Campania — AGC 14 Trasporti e Viabilità — Settore Demanio Marittimo e Porti, con la quale, nel partecipare l'esito positivo delle prove effettuate sul pontile Italia '90 n°2, si comunica che la struttura in oggetto è idonea all'uso consentito con la prescrizione che l'ormeggio dei mezzi navali in radice, causa mancato posizionamento dei respingenti e nelle more della relativa fornitura, è consentito unicamente con l'uso di respingenti di bordo;

VISTA la propria ordinanza n°14/2009, in data 12.03.2009, così come modificata ed integrata giusta ordinanza n°20/2009, in data 16.04.2009, ed ordinanza n°09/2010, in data 08.03.2010 recante: "*Porto di Ischia — Regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi*";

PRESO ATTO delle valutazioni e considerazioni tecnico/nautiche emerse nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 27.03.2013 con il Capo Gruppo Ormeggiatori e Battellieri dei porti di Ischia e Casamicciola, i rappresentanti delle compagnie armatoriali CA.RE.MAR. s.p.a. ed ALILAURO s.p.a. e della Regione Campania — Settore Demanio Marittimo e Porti, formulate sulla base della planimetria e della rappresentazione grafica della batimetria degli specchi acquei circostanti il "pontile Italia '90 n°2", a firma dei funzionari tecnici della predetta Regione Campania; nonché delle "prove d'ormeggio" effettuate in data 28.03.2013 presso il citato pontile;

- VISTI** il d.lgs 112 del 3 marzo 1998, con cui vengono conferite alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali nei porti di rilievo economico regionale ed interregionale, il d.lgs 30 marzo 1999, n° 96 e la legge regionale della Regione Campania 28 marzo 2002, n° 3;
- VISTA** la deliberazione n°1047, in data 19.06.2008, della Giunta Regionale della Regione Campania, recante *"Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6, Lr. n°3/2002"*;
- VISTI** il decreto dirigenziale adottato in data 25.01.2013 dalla Regione Campania — AGC Trasporti e Viabilità — Settore Demanio Marittimo, con cui si dispone, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'interdizione del *"pontile Italia '90 n°1"* a causa di condizioni di dissesto strutturale, autorizzandosi la sola sosta inoperosa notturna dei mezzi di collegamento marittimo, e la propria ordinanza di polizia marittima n°04/2013, in data 25.01.2013;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, ad integrazione e parziale modifica di quelle contenute nella predetta ordinanza n°14/2009 e s.m.i., per quanto di competenza dell'Autorità Marittima ed ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino la navigazione e le manovre delle unità navali che, compatibilmente alle proprie dimensioni e pescaggio, operano presso il *"pontile Italia '90 n°2"*;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1977, n°1085 (*"Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmato a Londra il 20 ottobre 1972"*);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

1.1 Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nella propria ordinanza di polizia marittima n°14/2009 e s.m.i. e l'ordine dei movimenti impartiti dalla sala operativa di questo Comando, è fatto divieto alle unità navali che effettuano operazioni commerciali e/o soste inoperose presso il *"pontile Italia '90 n°2"*, di disormeggiare e scostarsi dal pontile qualora:

- A) vi sia un'unità ro/ro che, in fase di entrata, abbia già impegnato il canale di accesso in porto e fino a quando la stessa non abbia i cavi di poppa in banchina;
- B) vi sia un'unità ro/ro in uscita, fino a quando la predetta non abbia già impegnato il canale di uscita;
- C) vi sia una unità ro/ro in manovra all'interno del bacino portuale;
- D) vi sia una qualsiasi altra unità, anche diversa dal tipo *ro/ro*, che sia destinata alla banchina *"Olimpica"* o che lasci la predetta.

1.2 Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nella propria ordinanza di polizia marittima n°14/2009 e s.m.i. e l'ordine dei movimenti impartiti dalla sala operativa di questo Comando, le unità che devono lasciare l'ormeggio dalla banchina *"Olimpica"*, possono mollare i cavi di poppa ed intraprendere la manovra per l'uscita solo allorquando le unità navali destinate al *"pontile Italia '90 n°2"* abbiano terminato la manovra di ormeggio (cavi sul pontile) o, se in uscita, abbiano impegnato il canale di uscita dal porto.

1

1.3 Tranne che alle unità navali autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'ordinanza n°14/2009 e s.m.i., presso il "pontile Italia '90 n°2" e negli specchi acquei immediatamente ad esso prospicienti (bitte da 49 a 53), è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio, il transito, la sosta, le operazioni di imbarco/sbarco e qualsiasi attività nautica, da chiunque effettuata, subacquea e/o di superficie, che ne comporti la fruizione, e che, comunque, non sia strettamente inerente allo svolgimento dei servizi tecnico/nautici a beneficio delle unità navali che ivi sono autorizzate ad accostare ed effettuare operazioni commerciali.

1.4 I predetti divieti non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera e delle forze dell'ordine che, per motivi di servizio, hanno necessità di accedere, adottando le opportune precauzioni, negli specchi acquei in questione.

Articolo 2

2.1 Fino alla predisposizione di adeguato sistema di illuminazione pubblica, le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri presso il "pontile Italia '90 n°2" potranno essere effettuate solo dall'alba al tramonto.

2.2 Fino alla predisposizione di adeguati respingenti in radice (*così come significato dalla Regione Campania con la nota datata 27.03.2013 ed in premessa richiamata*), l'ormeggio delle unità alla radice del pontile è consentito unicamente con l'uso dei respingenti di bordo, in numero e tipologia ritenuti adeguati dal comando nave per la sicurezza delle operazioni di ormeggio ed imbarco/sbarco dei passeggeri.

2.3 Il numero massimo delle unità veloci (aliscafi/monocarena/catamarani) in sosta inoperosa notturna presso i "pontili Italia '90 n°1 e n°2", salvo diverse contingenti valutazioni dell'A.M., è fissato in n°04 (quattro) unità, limitatamente a quelle che, nella giornata presa in considerazione, abbiano terminato il servizio di linea, ovvero debbano immettersi sulla linea autorizzata il giorno successivo.

Articolo 3

Le unità in manovra/transito in prossimità degli specchi acquei limitrofi al "pontile Italia '90 n°2", fermi restando i divieti di cui all'art. 1 della presente, dovranno prestare particolare attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dai mezzi operanti presso la citata infrastruttura portuale, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaiasca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Articolo 4

4.1 I contravventori alla presente ordinanza, emanata per quanto di specifica competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della polizia marittima, sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o del decreto legislativo n° 171/2005.

4.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione per tutti gli effetti di legge nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione locale.

Ischia, li **29.03.2013**


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000

ELENCO INDIRIZZI

REGIONE CAMPANIA

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

COMMISSARIATO RS. ISCHIA

COMANDO COMPAGNIA C.C. ISCHIA

COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA ISCHIA

COMANDO VV.FF. ISCHIA

COMUNE DI ISCHIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI ISCHIA

A.S.L. NA 2 NORD

SOCIETA' C.E.M. S.P.A.

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

GRUPPO BEATTELLIERI ED ORMEGGIATORI ISCHIA

SOCIETÀ CAREMAR (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ GRUPPO MEDMAR (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ AL/LAURO (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ CAPITAN MORGAN (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ RUMORE (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ IPPOCAMPO (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ GESTUR (prego passi C/ti Unità Sociali)

SOCIETÀ ALADIN() (prego passi C/ti Unità Sociali)

YACHTING CLUB ISOLA D'ISCHIA

REDAZIONE "IL GOLFO"

REDAZIONE "TELEISCHIA"

GENTE DI MARE TV